

suo interesse a sostenere le ragioni della società, per il vantaggio che può derivargli dal rigetto dell'impugnativa medesima e per il pregiudizio che, per contro, risentirà dall'annullamento della delibera. Il socio appare cioè titolare di quell'interesse che, secondo la dottrina processualistica dominante, legittima l'intervento adesivo e cioè la possibilità di risentire effetti riflessi del giudicato formatosi tra le parti principali.

13. *Impugnativa collegiale da parte dei sindaci delle delibere assembleari.* — La legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari spetta al collegio sindacale o anche ai singoli suoi componenti? Nel primo senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza 21 ottobre 1955, in « Dir. fall. »; 1956, II, 112, contro l'orientamento di buona parte della dottrina (Romano-Pavoni, *Le deliberazioni delle assemblee*, cit., p. 361; Vaselli, *Deliberazioni nulle ed annullabili*, cit. p. 44 ss.; Graziani, *Diritto delle società*, cit., p. 248; *contra* Fre', *Società per az.*, cit., p. 330). La Suprema Corte ha posto a fondamento della sua decisione il disposto dell'art. 2403 c.c. che attribuisce al collegio sindacale il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, compito che implica la impugnativa delle delibere assembleari prese in difformità. Nè il valore di tale disposizione può essere messo in dubbio richiamandosi al suo terzo comma, che faculta i sindaci a compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo (Vernarecci di Fossombrone, *Questioni sui sindaci delle società*, in « Riv. dir. civ. », 1955, p. 1083) : in primo luogo è difficile far rientrare tra gli atti di ispezione e di controllo l'impugnativa delle deliberazioni assembleari; in secondo luogo è significativo che il legislatore abbia sentito la necessità di facultare espressamente i sindaci ad agire individualmente, segno che, per il resto, l'attività dell'organo è prettamente collegiale.

L'argomento testuale, occorre tuttavia riconoscerlo, non può dirsi decisivo ai fini della risoluzione del problema; un indice di rilievo può essere fornito dall'analisi dell'interesse che legittima i sindaci all'impugnativa. Se si accettano i risultati di una recente indagine (Minervini, *Sulla legittimazione degli amministratori all'impugnativa delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, in « Riv. dir. comm. », 1955, I, p. 207 ss.) pervenuta alla conclusione che esso consista nell'eliminare ogni dubbio sul carattere definitivo o meno della delibera assembleare, per i riflessi che una tale pronuncia ha sull'obbligo degli amministratori di darvi esecuzione, ci sembra che essi possano essere estesi anche al collegio sindacale. Una diversità di soluzioni non può essere basata sul fatto che i sindaci non hanno un obbligo di provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari (Vernarecci, *op. cit.*, p. 1086 ss.) in quanto hanno tuttavia un obbligo di vigi-